

In secondo luogo la ricorrente sostiene che l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 141/2000 violerebbe il diritto primario e dovrebbe essere dichiarato inapplicabile ai sensi dell'art. 241 CE qualora dovesse essere interpretato nel senso che la domanda per l'assegnazione ad un medicinale della qualifica di medicinale orfano deve avvenire prima della presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di tale medicinale. Afferma in proposito che tale interpretazione violerebbe i diritti comunitari fondamentali alla proprietà e al libero esercizio di un'attività economica, nonché i principi della parità di trattamento e del legittimo affidamento.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1999, n. 141/2000, concernente i medicinali orfani (GU 2000, L 18, pag. 1).

**Ricorso proposto il 16 luglio 2007 — Torres/UAMI — Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE)**

(Causa T-273/07)

(2007/C 235/23)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Miguel Torres SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Vinícola de Tomelloso S.C.L.

**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 2 maggio 2007, pronunciata nel procedimento R 610/2006-2, con espressa condanna alle spese dell'UAMI.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* Vinícola de Tomelloso S.C.L.

*Marchio comunitario richiesto:* marchio denominativo «TORREGAZATE» (domanda di registrazione n. 3.134.665) per prodotti appartenenti alla classe 33 (Vini, superalcolici e liquori).

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente.

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* diversi marchi denominativi nazionali «TORRES», per prodotti appartenenti alla

classe 33, nonché altri marchi comunitari, internazionali e nazionali, denominativi e figurativi, che consistono o contengono il termine «TORRES» e coprono gli stessi prodotti dei precedenti.

*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

**Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Ebro Puleva/UAMI — Berenguel (BRILLO'S)**

(Causa T-275/07)

(2007/C 235/24)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Ebro Puleva SA (Madrid) (rappresentante: avv. P. Casamitjana Leonart)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Luis Berenguel SL

**Conclusioni della ricorrente**

— Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 21 maggio 2007, pronunciata nel procedimento R 493/2006-2 (relativo al procedimento di opposizione B 705 790).

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* LUIS BERENGUEL, SL

*Marchio comunitario richiesto:* marchio denominativo «BRILLO'S», per prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 31 (domanda di registrazione n. 2.984.995).

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente.

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio figurativo spagnolo «brillante» (marchio n. 922.772) per prodotti della classe 30, e marchio figurativo spagnolo «brillante» (marchio n. 2.413.459) per prodotti della classe 29.

*Decisione della divisione di opposizione:* Rigetto dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup>, in quanto si è ritenuto che i segni in conflitto siano foneticamente, concettualmente e visivamente distinti.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso proposto il 20 luglio 2007 — Secure Computing/  
UAMI — Investronica (SECUREOS)**

(Causa T-277/07)

(2007/C 235/25)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Secure Computing Corporation (Minnesota, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti H. P. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Investronica, SA

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 aprile 2007, procedimento n. R 1063/2006-1;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «SECUREOS» per prodotti della classe 9 (domanda di registrazione n. 2659944).

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Investronica, S.A.

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo «SECUREURO» (marchio comunitario n. 2126290) per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 16, 35, 36, 37 e 42 e marchio figurativo «secureuro» (marchio comunitario n. 2418135) per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 16, 35 e 36.

*Decisione della divisione di opposizione:* accoglimento dell'opposizione e diniego della registrazione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione degli artt. 8, n. 1, 73 e 74, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso proposto il 18 luglio 2007 — Sepracor/UAMI —  
Laboratorios Ern (LEVENIA)**

(Causa T-280/07)

(2007/C 235/26)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Sepracor, Inc. (Malborough, Stati Uniti) (rappresentanti: avvocati E. De Gryse, E. Cornu e D. Moreau)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 18 aprile 2007 nel procedimento R 155/2006-1;
- condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* Sepracor, Inc.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio comunitario denominativo «LEVENIA» per prodotti della classe 5 — domanda di registrazione n. 2 563 799

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Laboratorios Ern, SA

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* marchio nazionale denominativo «LEVELINA» per prodotti delle classi 1 e 5

*Decisione della divisione di opposizione:* opposizione internamente respinta

*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento del ricorso